

TRADE COMPLIANCE NELLA PRATICA:
CLASSIFICAZIONE DOGANALE, SANZIONI INTERNAZIONALI ED EXPORT CONTROL
PROFILI APPLICATIVI E IMPLICAZIONI OPERATIVE PER IMPRESE E
PROFESSIONISTI NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

ANALISI DELLE MISURE RESTRITTIVE, DEI CONTROLLI SULLE CONTROPARTI, DEI PROFILI DI RISCHIO NEI PAGAMENTI E NELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE, CON FOCUS SUL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ E NELLA PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI

Avv. Marco Padovan

06 05 2026

Il **24 gennaio 2026** è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 211 del 30/12/2025**
recante

«Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024,
relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e
che modifica la direttiva (UE) 2018/1673»

IL “SORPASSO” DELLE SANZIONI UE SU DUPLICE USO, ARMAMENTI E CONTRABBANDO

MENTRE

- **Le violazioni di norme in materia di duplice uso e di armamenti** (se non qualificabili come violazioni di misure restrittive europee) **non sono reati presupposto 231**; e
- il reato di **contrabbando, ancorché reato presupposto**, resta ancorato a logiche sanzionatorie “tradizionali” ed è punito con il sistema delle quote.

Le sanzioni UE diventano il principale *driver* di rischio penale e reputazionale per le imprese attive nel commercio internazionale.

PERCHÉ QUESTA MATERIA RIGUARDA IL COMMERCIALISTA?

La trade compliance non è una materia riservata agli uffici legali o agli operatori bancari. Il commercialista la incontra ogni giorno, in ruoli diversi, spesso senza riconoscerla.

Ruolo	Situazione tipica	Esposizione concreta
Consulente di impresa con operatività internazionale	Assiste nella contabilità, nei pagamenti e nella documentazione di operazioni con l'estero	Coinvolgimento in operazioni su beni ristretti o con controparti sanzionate; obbligo informativo ex art. 275-ter c.p. Divieto di prestazione di servizi ex art. 5 quindicies Reg. 833/2014 (Russia)
Soggetto obbligato AML	Adeguate verifica della clientela con operatività in paesi a rischio	Adeguate verifica rafforzata obbligatoria; SOS se emergono indicatori di anomalia collegati a sanzioni (sub-indici 34.3 e 34.4 Provvedimento UIF 12.05.2023)
Revisore / auditor	Analisi dei flussi finanziari e delle operazioni commerciali nell'ambito della revisione	Obbligo di rilevare anomalie nei flussi connessi a misure restrittive; rischio di responsabilità per omissione ex art. 275-ter c.p.
Redattore / revisore di contratti	Assistenza nella negoziazione o revisione di contratti di fornitura internazionale	Verifica presenza No-Russia Clause , export control clause, end user statement
Sindaco / componente del CdA	Vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno della società	Responsabilità per omessa vigilanza sull'aggiornamento del MOG 231 post-D.Lgs. 211/2025
Membro OdV	Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo (MOG), curandone l'aggiornamento	Responsabilità per l'aggiornamento del MOG 231 post-D.Lgs. 211/2025 Gestione delle problematiche inerenti le fattispecie di



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

NORMATIVA UE IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE



SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI (MISURE RESTRITTIVE)


Le **sanzioni economiche internazionali** sono **strumenti di politica estera**. Consistono in **restrizioni commerciali o finanziarie** attuate nei confronti di certi paesi terzi ovvero di singoli soggetti o enti per reagire a violazioni del diritto internazionale o a comportamenti di alcuni governi reputati illeciti dalla comunità internazionale. Il campo di applicazione delle misure restrittive varia da paese a paese. Per definizione, **non sono stabili nel tempo**.


EXPORT CONTROL


La materia **dell'export control** raggruppa tutte quelle misure di restrizione agli scambi internazionali volte a regolare e/o ad impedire, tramite vari strumenti, la circolazione di alcuni beni e/o alcune categorie di beni per la protezione e tutela di interessi pubblici. Hanno carattere tendenzialmente permanente.


Attenzione: ci sono però delle permeabilità tra i due insiemi (es. catch all per i motori aeronautici, «classe 500» dual use, rilevanza duplice uso nel D.Lgs.211)


SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI ADOTTATE DALL'UE EX ART. 29 TUE E ART. 215 TFUE


 EU Sanctions Map Last update 22.12.2025


 [EU Sanctions Whistleblower Tool](#)


 [Competent authorities](#)


 [TARIC database](#)

 [EU sanctions Helpdesk](#)


 [Consolidated List of Travel Bans](#)

 [Consolidated List of Financial Sanctions](#)

 [EU sanctions tracker](#)

 [Consolidated list of designated vessels](#)

THEMATIC RESTRICTIONS ▾



SANZIONI ECONOMICHE UE

TIPOLOGIA DI PROGRAMMI SANZIONATORI

**Sanzioni
verso
specifici
Paesi
(geografiche)**

**Sanzioni
Orizzontali**
(cyber attacks,
diritti umani,
armi chimiche,
terrorismo)

TIPOLOGIE DI RESTRIZIONI E DI OBBLIGHI

Sanzioni soggettive

Divieti di viaggio,
congelamenti,
divieti di messa a
disposizione di
fondi e risorse
economiche
Shadow listing
(proprietà/
controllo)

Divieti di
«operazioni»
(spurio concetto inserito
nel reg. 833/2014)

Sanzioni merceologiche

Restrizioni
import/export;
imposizione di
quote e *price cap*

Sanzioni sui servizi

Restrizioni al
transito;
Restrizioni alla
prestazione di
assistenza
tecnica, altri
servizi e cessione
di proprietà
industriale o
segreti
commerciali

Sanzioni "atipiche"

Accesso ad
appalti, diffusione
contenuti,
assunzione o
mantenimento di
cariche

Obblighi verso ambito extra UE

Clausola no-
Russia, no-
Belarus,
obbligo di *best
efforts*


Obblighi verso le autorità europee

Comunicazione
congelamenti,
comunicazione
trasferimenti
sopra
determinate
soglie

STATISTICHE SULLE SANZIONI UE

Sanctioned individuals and entities

The chart shows the number of active listings of individuals (in blue) and entities (in red) by year based on the date a listing first appeared in the consolidated lists. Individuals sanctioned with asset freezes and travel bans are counted only once to produce the actual number of natural persons.



TOTAL: 5,898

Individuals
4345
73.7%

Entities
1553
26.3%

SOURCE: EUROPEAN UNION

INFO | DOWNLOAD

EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

About

Glossary


FAQ

Search sanctions regimes, nationalities, individuals or entities




Last Update: April 2026

5898
Individuals/entities




EXPLORE INDIVIDUALS/ENTITIES

33
Sanctions Regimes



EXPLORE SANCTIONS REGIMES

85
Nationalities



EXPLORE NATIONALITIES

PROGRAMMI SANZIONATORI ATTUALI

Programmi sanzionatori esclusivamente soggettivi

- Afghanistan
- Bosnia Erzegovina Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Mali
- Nicaragua
- Niger
- Tunisia
- Turchia
- Yemen
- Al-Quaeda
- Gruppi terroristici
- Tutela dei diritti umani
- Cyber attacchi

Programmi sanzionatori sia soggettivi sia merceologici

- Russia
- Bielorussia
- Iran
- Iraq
- Corea del Nord
- Haiti
- Libano
- Libia
- Repubblica Centrafricana
- Repubblica Democratica del Congo
- Myanmar
- Siria
- Somalia
- Sudan
- Sud Sudan
- Ucraina (territori occupati)
- Venezuela
- Zimbabwe

Estensione
«orizzontale» dei
regimi geografici
(Allegato XXXIII,
art. 12 *septies*,
Reg. 833/2014)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

IL CASO PIÙ RILEVANTE: LA RUSSIA

SANZIONI ECONOMICHE UE CONTRO LA RUSSIA – STATO DELL'ARTE

- **Regolamento (UE) n. 833/2014:** restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- **Regolamento (UE) n. 269/2014:** c.d. «misure di congelamento».

Misure restrittive in risposta
all'**invasione dell'Ucraina** nel
febbraio 2022

- **Regolamento (UE) 2024/1485:** restrizioni merceologiche e soggettive.

Misure restrittive per combattere la
repressione interna in Russia

- **Regolamento (UE) n. 208/2014:** c.d. «misure di congelamento».
- **Regolamento (UE) 2022/263:** restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- **Regolamento (UE) n. 692/2014:** restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».

Misure restrittive relative ai **territori occupati in Ucraina** (Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia)

- **Regolamento (UE) n. 2024/2642:** c.d. «misure di congelamento»

Nuovo regime sanzionatorio in risposta alle
azioni cosiddette "**destabilizzanti**" poste
in essere dalla Russia al di fuori del suo
territorio nazionale

SANZIONI ECONOMICHE UE CONTRO LA RUSSIA – STATO DELL'ARTE

➤ Soggettive

- ❑ **Persone fisiche e giuridiche designate**
- ❑ *Shadow listing* (proprietà/ controllo)

➤ Bancarie/ finanziarie

- ❑ **Banche congelate** e/o escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
- ❑ Banche escluse da SWIFT
- ❑ Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
- ❑ Divieto di assicurazione/riassicurazione
- ❑ Depositi privati russi
- ❑ Limitazioni attività depositari centrali
- ❑ Restrizioni al trading titoli con russi

➤ Prodotti nel settore dell'energia

- ❑ **Price cap** al petrolio
- ❑ Restrizioni al **trasporto di petrolio** e prodotti derivati
- ❑ Limitazioni alla **circolazione di petrolio** importato da Paesi UE in ragione di deroghe

➤ Restrizioni per territori occupati (Donbass, Crimea, Kherson e Zaporizhzhia)

- ❑ Blocco import/restrizioni export. Restrizioni investimenti

➤ Merceologiche/ trasporti

- ❑ **Restrizioni all'import/export**
- ❑ **Restrizioni al transito**
- ❑ Restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica, altri servizi e cessione di proprietà industriale o segreti commerciali
- ❑ Divieti di ingresso in UE per trasportatori/navi russe

➤ 'Atipiche'

- ❑ Divieto di accesso ad appalti pubblici
- ❑ Divieto di diffusione di contenuti provenienti da fonte ristretta
- ❑ Divieto di **prestazione di servizi professionali**
- ❑ Divieto di **rivestire determinate cariche**

➤ Misure in risposta alla repressione interna in Russia

- **Prelievo straordinario attivi congelati** (situazione specifica dei depositari centrali di titoli)



RESTRIZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA DI CARATTERE MERCEOLOGICO - EXPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti c.d. a duplico uso	Allegato I Reg. (UE) 2021/821	Descrizione della merce. <u>Regola dell'elemento principale.</u>
Armi da fuoco e loro parti/componenti essenziali/munizioni.	Allegato I del Reg. (UE) n. 258/2012 e allegato XXXV Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce (Reg. 258/2012), Codici doganali, con a volte voce «ex» (Reg. 833/2014).
Prodotti adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere	Allegato II Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Prodotti c.d. quasi duali	Allegato VII Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce e codici doganali. <u>No regola dell'elemento principale.</u>
Prodotti adatti all'uso della raffinazione petrolifera	Allegato X Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con voce «ex».
Beni dell' industria aerospaziale	Allegato XI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Beni dell' industria navale	Allegato XVI Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce.
Beni di lusso	Allegato XVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali con voce «ex». Soglie di valore.
Carboturbi e additivi per carburanti	Allegato XX Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe	Allegato XXIII e seguenti Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».

RESTRIZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA DI CARATTERE MERCEOLOGICO - IMPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti siderurgici	Allegato XVII Reg. (UE) 2021/821	Codici doganali
Petrolio greggio e prodotti petroliferi	Allegato XXV del Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali
Prodotti petroliferi codice NC2710	Art. 3 quaterdecies bis Reg. 833/2014	Riferimento a NC 2709 00 come materia prima
Oro	Allegato XXVI e XXVII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali
Diamanti e prodotti che li contengono	Allegato XXXVIII A/B/C Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali
Gas naturale liquefatto NC 2711 11 00	Art. 3 novodecies bis Reg. 833/2014	
Beni del patrimonio culturale ucraino	Art. 3 tervicies Reg. (UE) 833/2014	
Beni che generano introiti significativi	Allegato XXI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali

RESTRIZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA DI CARATTERE MERCEOLOGICO - SERVIZI

Art. 5 *quindecies* – Divieto di fornire, direttamente o indirettamente, al governo russo o a soggetti stabiliti in Russia di un ampio catalogo di servizi professionali e digitali:

- ☐ consulenza legale, contabile, fiscale, gestionale e di PR
- ☐ servizi di ingegneria, architettura, costruzione, analisi tecnica
- ☐ pubblicità, ricerche di mercato, sondaggi
- ☐ consulenza informatica
- ☐ servizi spaziali commerciali, AI e calcolo ad alte prestazioni
- ☐ servizi turistici connessi ad attività in Russia
- ☐ software gestionale, industriale e bancario-finanziario, incluso il trasferimento dei relativi diritti IP
- ☐ Servizi di sicurezza gestiti

Possibilità di autorizzazione. L'autorità competente (UAMA in Italia) può rilasciare autorizzazioni caso per caso quando i servizi siano necessari a taluni scopi specifici tra i quali, in particolare, **l'uso esclusivo di entità in Russia controllate da soggetti UE o di paese partner**

SANZIONI UE SOGGETTIVE: PROPRIETA' E CONTROLLO

PROPRIETÀ

Persone fisiche e giuridiche listate nei regolamenti unionali

- sottoposti a **congelamento** i fondi e le risorse economiche dei soggetti designati
- per gli operatori UE, **divieto di mettere a disposizione** di soggetti listati fondi e risorse economiche
- **Autorità competente: Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
- **Shadow listing:** congelamento e divieto di messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche non solo di **soggetti designati**, ma anche di **entità da questi possedute e/o controllate**

- Chi detiene **almeno il 50%** di un'entità, ne è proprietario (par. 62 Migliori Pratiche del Consiglio, definizione ripresa nel Reg. 269/2014)
- Commissione UE: per quanto concerne l'estensione degli effetti sanzionatori ai soggetti posseduti **«per oltre il 50%»** (e.g., art. 5 *bis bis*), chi possiede esattamente il 50% delle quote è azionista di minoranza
- **Sentenza Consiglio di Stato 3683/2025 (caso Rusal):** secondo il CdS, relativamente all'applicabilità del Reg. 269/2014, criterio di proprietà anche nel caso di «*maggioranza relativa*», (**«almeno 50» % vs «interesse maggioritario»**) ad oggi unicum nel panorama italiano ed unionale. NB: posizione assunta **PRIMA** dell'entrata in vigore del D.lgs. 211/2025.

CONTROLLO

- Indici esemplificativi (inter alia): diritto di nominare la maggioranza dei membri del CdA, controllo della maggioranza dei voti in ragione di accordi con altri shareholder, diritto o comunque esercizio di un'influenza dominante sulla controllata, ecc. (par. 63 Migliori Pratiche)
- Se uno dei criteri per il controllo è soddisfatto, sussiste una presunzione relativa di messa a disposizione del controllante di fondi e/o risorse economiche



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

QUADRO SANZIONATORIO E PROFILI DI RISCHIO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI



PROFILI DI RISCHIO NEI PAGAMENTI E NELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

La distinzione fondamentale che ogni professionista deve conoscere:



ASSISTENZA FINANZIARIA	NON ASSISTENZA FINANZIARIA
Credito documentario (L/C, CAD)	Bonifici / rimessa diretta
Finanziamenti (anche anticipi su fatture)	Contanti / assegni
Garanzie bancarie	Depositi

*L'assistenza finanziaria è **vietata** quando connessa a beni ristretti o a soggetti sanzionati, indipendentemente dalla forma tecnica del pagamento. Il bonifico non è assistenza finanziaria, ma la banca, e il professionista, devono sempre verificare il sottostante.*

I rischi specifici per tipologia di operazione:



Operazione	Rischio concreto
L/C intestata a soggetto sanzionato	Va congelata per intero, non solo i fondi del singolo pagamento
Garanzia emessa a favore di soggetto successivamente designato	Non può essere escussa né prorogata; obbligo di comunicazione alla UIF
Anticipi su fatture relativi a forniture verso paesi sanzionati	Configurano assistenza finanziaria → vietati se beni ristretti
Bonifico in uscita oltre data di grandfathering	Non tramitabile anche a fronte di importazioni lecite (FAQ 10 Commissione europea)
Trasferimenti >€100.000 da soggetti con proprietà russa >40%	Obbligo di comunicazione entro 2 settimane dal 01.07.2024 (art. 5-novodecies Reg. 833/2014)

Il concetto di elusione nelle sanzioni economiche internazionali

Divieto antielusivo:

- **Russia:** art. 12 del Regolamento (UE) n. 833/2014:

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità.

- ❑ **Afrasiabi et al., C-72/11**, Corte di Giustizia dell'Unione Europea: è elusione il comportamento formalmente lecito (i.e., non suscumbibile in alcuna fattispecie astratta vietata) che comunque frustra l'obiettivo delle misure sanzionatorie.
- ❑ **Approccio simile** al concetto di **elusione fiscale**.
- ❑ **N.B.:** Difficoltà nel distinguere, nel concreto, i casi di elusione rispetto ai casi di violazione indiretta dei divieti (soprattutto nell'ambito merceologico)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

LINEE GUIDA G7 PER CONTRASTARE L'ELUSIONE DELLE SANZIONI E DELLE NORME DI EXPORT CONTROL (2024)

Indicatori di «red flag» riconducibili a operazioni potenzialmente elusive:



Modifiche all'ultimo momento nell'identità dell'acquirente, passando da una entità russa/bielorussa a una stabilita in un Paese terzo.

Triangolazioni di pagamento con terzi pagatori non coinvolti in alcun modo nella transazione sottostante, soprattutto se stabiliti in Paesi oggetto di misure restrittive.

Rifiuto, da parte del cliente, di sottoscrivere impegni a non riesportare prodotti in Russia o in Bielorussia.

Best practices

- 1) È possibile spiegare o giustificare le red flag?
- 2) È possibile stabilire la buona fede della controparte?
- 3) È possibile confermare la legittimità della transazione?
- 4) Il prodotto oggetto della transazione è incluso nella Common High Priority List (CHPL)?



Se i dubbi persistono:

- ✓ **Astenersi** dal finalizzare la transazione
- ✓ **Condividere le informazioni** con l'autorità competente in materia di controllo delle esportazioni/compliance/dogane nel proprio Paese (es. UAMA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, UIF - a seconda della natura dell'operazione)

DECRETO LEGISLATIVO 211/2025: LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE UNIONALI DIVENTA REATO

Il 24 gennaio 2026 è entrato in vigore il **Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211** di Attuazione della direttiva 2024/1226/UE che ha previsto:

- ☐ **ampliamento** del **numero** delle condotte violative delle sanzioni europee che costituiscono reato.
- ☐ tutti i **nuovi reati dolosi diventano reati presupposto** per la responsabilità amministrativa dell'ente, la c.d. responsabilità 231.
- ☐ **Cambio radicale del sistema sanzionatorio 231**, abbandonando il tradizionale sistema italiano delle quote per adottare il modello europeo della percentuale del fatturato, con un aumento elevatissimo dell'importo della sanzione.
- ☐ Introduzione, per la prima volta nella storia di questa materia, **un reato colposo per violazioni relative a beni dual-use e militari**.
- ☐ Tutti **reati sono punibili anche quando commessi da cittadini italiani all'estero**, andando così a impattare sul comportamento delle aziende ben oltre il territorio nazionale quando si avvalgono di espatriati.
- ☐ **Inasprimento delle pene**: quasi tutte le sanzioni amministrative diventano penali e la sanzione penale prevede un minimo di 2 anni, con un massimo di 6 anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro.

Rif. normativo	Reato	Condotta	Sanzione
Art. 275 bis c.p.	Violazione misure restrittive UE	<ul style="list-style-type: none"> Messa a disposizione (diretta o indiretta) di fondi o risorse a soggetti sanzionati Mancato congelamento di beni o fondi di soggetti sanzionati Import/export/trasferimento di beni e servizi vietati Prestazione di servizi o l'esecuzione di operazioni finanziarie ristrette Elusione tramite trasferimenti o documenti falsi delle misure soggettive 	Reclusione da 2 a 6 anni , multa da 25.000 a 250.000 euro (Sanzione amministrativa se valore attività < €10.000)
Art. 275 ter c.p.	Violazione obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'UE	<ul style="list-style-type: none"> Mancata segnalazione di fondi o risorse economiche posseduti, detenuti o controllati nel territorio dello Stato Omissione di informazioni per ragioni d'ufficio o professionali 	Reclusione da 6 mesi a 2 anni , multa da 15.000 a 50.000 euro (Sanzione amministrativa se valore attività < €10.000)
Art. 275 quater c.p.	Violazione condizioni di autorizzazione allo svolgimento di attività	<ul style="list-style-type: none"> Attività svolta in violazione delle condizioni delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti 	Reclusione da 2 a 5 anni , multa da 25.000 a 150.000 euro (Sanzione amministrativa se valore attività < €10.000)
Art. 275 quinquies c.p.	Violazione colposa misure restrittive UE	<ul style="list-style-type: none"> Importazione, vendita o trasferimento, con colpa grave, di prodotti militari o a duplice uso (elencati in allegati I e IV del Reg. 2021/821) 	Reclusione da 6 mesi a 3 anni , multa da 15.000 a 90.000 euro

- ❑ Sono previste circostanze **aggravanti e attenuanti** (art. 275 *septies* c.p.), nonché la **confisca** obbligatoria dei beni connessi al reato (art. 275 *octies* c.p.).
- ❑ Essendo delitti contro la personalità dello Stato in caso di omessa denuncia, il reato è aggravato ex art. 363 c.p. (da 6 mesi a 3 anni di reclusione o da 1 a 5 anni se commesso da ufficiale o agente di PG)

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA RESIDUALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE

Gli artt. 275-bis e ss. C.p. **non coprono ogni possibile violazione delle misure sanzionatorie europee** ma soltanto quelle poste in essere con una delle condotte specificamente elencate.

- Non è possibile un'interpretazione estensiva delle fattispecie penali secondo il principio di tassatività del diritto penale (art. 25 cost e art. 1 c.p.)
- Nelle ipotesi di violazione delle misure restrittive europee non coperte da fattispecie penali **troverà applicazione la responsabilità amministrativa residuale prevista dal D.lgs. 109/2007** (Esempio: violazione dell'obbligo di best efforts sancito dall'art. 8 bis del Reg. 833/2014).
- Per effetto del principio di specialità (art. 9 L. 689/1981) se il fatto non costituisce reato, esso può costituire un illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. 109/2007 punito con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro**.

LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE EX D.LGS. 231/2001

I reati di cui agli artt. 275-bis c.p., 275-ter c.p. e 275-quater c.p. (nonché la nuova aggravante per il favoreggiamento all'immigrazione clandestina in violazione delle normative sanzionatorie) diventano **reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001**.

- ❑ Sanzione amministrativa pecuniaria in capo all'ente se il reato è commesso a vantaggio o nell'interesse di quest'ultimo.
- ❑ Si abbandona il sistema delle quote e si passa alla percentuale del fatturato o a un importo monetario

NUOVO ARTICOLO 25-OCTIES.2 – SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE

SANZIONI PECUNIARIE

- **1%–5% del fatturato globale** per i reati ex artt. **275-bis, 275-quater c.p.** e art. **12, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998**.
- **0,5%–1% del fatturato globale** per i reati ex art. **275-ter c.p.**

Se il fatturato non è accertabile (comma 2):
da **3 a 40 milioni €** (reati 275-bis, 275 quater, art. 12 co

SANZIONI INTERDITTIVE

Da 2 a 6 anni se il reato è commesso da soggetti apicali (art. 5, co. 1, lett. a).

Da 1 a 3 anni se commesso da sottoposti (art. 5, co. 1, lett. b).

Interdizioni previste dall'art. 9, co. 2:
es. interdizione dall'attività, revoca licenze, divieto contrattare con P.A., esclusione da contributi, divieto pubblicità.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

PRESIDI OPERATIVI DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI: GLI INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMS

Misure per la mitigazione del rischio per operatori commerciali

- **Due diligence soggettiva** su tutte le controparti
- **Due diligence sulle merci e sui servizi** (anche con riferimento a prodotti USA)
- Verifica sulla **correttezza dei codici di nomenclatura** utilizzati
- Verifica dei **contratti** (clausole di forza maggiore e di *export control*)
- Verifica dei **flussi finanziari e di pagamento** (banche tramitanti, garanti, finanziatrici e di appoggio di fornitori e clienti)
- Ricognizione **partecipazioni e investimenti in Paesi sanzionati**
- Valutazione sull'**applicabilità diretta o indiretta (extraterritoriale)** delle misure sanzionatorie imposte da altre giurisdizioni (es. Stati Uniti).

Verifiche Soggettive

L'attività di due diligence sui soggetti coinvolti nella transazione ha lo scopo di verificare la sussistenza o meno in capo alla banca del rischio di violare la normativa sanzionatoria (principalmente, UE, USA e UK) a causa della **presenza di soggetti o entità designate, direttamente o indirettamente**

Soggetti da verificare:

- Clienti
- Controparti dei clienti
- Istituti bancari coinvolti nella transazione
- Utilizzatore finale (in caso di fornitura estera) – raccogliere end user statement dal cliente

Se il soggetto da verificare è una **persona giuridica**, occorre ricostruire la struttura societaria al fine di escludere che i soggetti proprietari o controllanti siano

Dati utili per la verifica:

- Denominazione sociale
- Codici identificativi (e.g. numero di registrazione)
- Visura camerale
- Membri del CdA
- Divisione delle quote societarie ed entità coinvolte nella struttura di controllo (meccanismo di controllo a catena)

• Attività di verifica:

- *Screening* del nominativo
- Verifiche di carattere reputazionale
- Ricerche snelle sulle società eventualmente possedute dall'UBO

Nell'attività di ricerca della società oggetto di analisi rilevano anche i **database commerciali** (e.g. Orbis, Infoclipper), tuttavia risulta **necessario prestare attenzione alla data a cui risalgono le informazioni** per maggiore accuratezza e veridicità del dato raccolto.

Il dottore commercialista è un soggetto obbligato ai sensi della normativa AML: verifica su sanzioni soggettive vs verifiche AML

- Nelle verifiche sulle sanzioni soggettive, occorre indagare sia la **proprietà**, sia il **controllo**, fino all'individuazione (eventuale) di un **soggetto sanzionato** (sia esso un'entità o una persona fisica):
 - a. È **proprietario** colui che detiene **almeno il 50%** di un'entità
 - b. **Controlla** l'entità colui che soddisfa almeno uno degli indici esemplificativi del controllo
- ✓ Prevale il **criterio sostanziale** rispetto a quello formale
- Nelle verifiche dell'antiriciclaggio, occorre indagare a cascata, fino all'individuazione dell'**Ultimate Beneficial Owner** (UBO – persona fisica):
 - a. In via **principale**, la **proprietà**, per individuare il soggetto (o i soggetti) che ne detengono **almeno il 25%**
 - b. In via **residuale**, eventuali soggetti che esercitino il **controllo** sull'entità, a prescindere dal possesso del 25% delle quote
 - c. In via **ulteriormente residuale**, i soggetti titolari, di poteri di **rappresentanza** legale, **amministrazione** o **direzione** dell'entità

Sanzioni e antiriciclaggio

- La normativa sulle sanzioni economiche internazionali **integra i fattori di rischio** che comportano il **dovere di adeguata verifica rafforzata** (es. Orientamenti EBA 1 Marzo 2021):
 - I. Clienti → possibili **sanzioni di carattere soggettivo** (es. Reg. 269/2014, liste terrorismo)
 - II. Paesi o aree geografiche: **paesi soggetti a sanzioni**, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali
 - III. Prodotti e servizi → Settori di attività sottoposti a **misure restrittive di carattere merceologico** (es., Reg. 833/2014)
 - IV. Canali di distribuzione → Operazioni di **triangolazione** (VIII pacchetto sanzionatorio)
- Necessità di procedere al **congelamento** dei fondi di soggetti sanzionati e alle **comunicazioni alla UIF** ai sensi del d. lgs. 109/2007



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

- **Provvedimento del 12 maggio 2023** sugli **Indicatori di anomalia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)**, applicabile dal 1° gennaio 2024, ha introdotto, inter alia, **due nuovi indicatori di anomalia** (sub indici 34.3 e 34.4) riferibili alla gestione di flussi relativi alla movimentazione di **prodotti a duplice uso**

Sub indice 34.3.

Operatività di natura apparentemente commerciale riferita a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. dual use) caratterizzata da elementi quali: carenze o incongruenze significative nella documentazione acquisita (ad es. fatture, documenti di trasporto, lettere di credito) relativamente a soggetti coinvolti, prezzi indicati, natura dei beni sottostanti, destinazione finale dichiarata, indirizzi, modalità e condizioni della spedizione e dei pagamenti; incoerenza del prezzo rispetto a quello di mercato; provenienza dei pagamenti da soggetti non risultanti dalla predetta documentazione

Sub indice 34.4.

Operatività di natura apparentemente commerciale riferita a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. dual use) caratterizzata da triangolazioni finanziarie attraverso soggetti insediati in aree anche contigue a quelle dei paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati o attraverso entità giuridiche con assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi, specie se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Obblighi di comunicazione

- **Obblighi di comunicazione** e misure di verifica sull'esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposte a vincoli di congelamento (ex Articolo 8 e 9 del Reg. 269/2014; art. 7 D.lgs. 109/2007 per i soggetti obbligati ex Dlgs. 231/2007)
- ❖ **N.B.:** L'obbligo di comunicazione ex articolo 8 vige in capo ai soggetti unionali nonostante le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale
- ❑ Le informazioni raccolte sono trasmesse dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (**UIF**) alla Commissione Europea, previa informativa al Comitato di Sicurezza Finanziaria (**CSF**).
- ❑ Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione all'indirizzo cin.congelamenti@bancaditalia.it
- ❑ Le comunicazioni devono indicare:
 - ✓ Le generalità complete del mittente, la descrizione dei fondi o delle risorse economiche cui la comunicazione si riferisce e della relativa collocazione – idonea a consentirne l'univoca individuazione – l'indicazione dei soggetti elencati nell'allegato I del Regolamento cui i fondi o risorse economiche sono riconducibili, le modalità con le quali i fondi o le risorse economiche sono riconducibili ai soggetti designati e un recapito email/pec per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni.
 - ✓ La comunicazione deve avvenire utilizzando il seguente modulo.
 - ✓ Tutte le comunicazioni inviate prima del 18 agosto 2022 secondo le modalità precedentemente individuate dall'autorità stessa devono essere nuovamente inoltrate secondo quanto esposto.

Verifiche oggettive



È necessario individuare l'**oggetto**, la **natura**, nonché **destino/provenienza/origine** delle operazioni import/export della clientela, al fine di verificare la loro conformità al regime sanzionatorio UE (o USA, a scopo di *de-risking*)

A tal fine, in relazione alle operazioni collegate con Paesi sanzionati, il professionista acquisisce la seguente documentazione (in base al **criterio di ragionevolezza**, nel calibrare le richieste documentali al cliente):

- ❑ copia di fatture, ordini e conferme d'ordine
 - ❑ copia di eventuali contratti e/o scambio di corrispondenza tra il cliente e il 'cliente del cliente'
 - ❑ copia del documento amministrativo unico (DAU), dichiarazione di libera esportazione o autorizzazione ministeriale in caso di esportazione, ovvero prospetto di riepilogo a fini contabili in caso di importazione
 - ❑ *End User Statement* (per esportazioni di beni a duplice uso, nonché in relazione a esportazioni di prodotti soggetti a misure restrittive UE per i quali sia richiesta preventiva autorizzazione ministeriale)
 - ❑ Due diligence oggettiva condotta da parte terza o dal cliente o dichiarazione sostitutiva di conformità
 - ❑ Manleva (ottica *de-risking*)
- In caso non conformità dell'operazione sottostante al regime sanzionatorio applicabile (UE o USA), il professionista segnala al cliente e valuta se astenersi

Strumenti utili

- ❑ AIDA
 - ❖ **ATTENZIONE** → un alert NON significa automaticamente che il bene oggetto della operazione sottostante sia RISTRETTO, ma solo che occorre **CHIEDERE AL CLIENTE** documentazione a supporto della soggezione o meno del bene a misure restrittive all'import/export

PRESIDI OPERATIVI, ICP E ADEGUAMENTO DEL MOG 231

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 211, le aziende dovranno adeguare il loro **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231)** per prevenire il rischio di sanzioni: un'integrazione del MOG con dei **Programmi Interni di Conformità** che governino le attività di import/export in maniera integrata rappresenterebbe una soluzione ottimale.

- **La parte generale del MOG** (che ha la funzione di stabilire il quadro generale per prevenire la responsabilità ex art. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001) **continuerà a definire la struttura organizzativa e sistemi di sorveglianza, gestione e controllo complessivo dell'ente**
- **L'ICP** (quale allegato di *parte speciale*) **definirebbe la procedura operativa in ambito Trade Compliance (dual use e sanzioni)** per garantire la conformità alla normativa specifica, definendo i processi e le attività a rischio, con procedure dettagliate di prevenzione, gestione e mitigazione del rischio

ICP: FOCUS SUI CONTROLLI SOGGETTIVI SULLE CONTROPARTI

- ❑ Gli ICP devono prevedere precisi controlli sulle controparti in relazione alle **liste sanzionatorie UE**: due diligence soggettiva su (i) clienti; (ii) fornitori e (iii) partner commerciali (sui soggetti che ne detengono il controllo)
- ❑ L'intensità delle verifiche soggettive può essere graduata a seconda del paese di provenienza della controparte.
- ❑ Le verifiche soggettive devono essere svolte in fase di **on boarding e aggiornati periodicamente** alla luce di possibili nuove designazioni (monitoraggio continuo di (i) liste sanzionatorie; (ii) regolamenti e (iii) aggiornamenti normativi).
- ❑ In caso di riscontro positivo, gli operatori devono **congelare ogni fondo o risorsa economica (inclusi debiti e garanzie)** di proprietà del soggetto designato (e procedere all'informativa all'UIF) ed astenersi dal mettere a disposizione del soggetto designato risorse economiche o fondi.

ICP: ALTRI PRESIDI DA REALIZZARE

Oltre alle verifiche soggettive, gli ICP devono prevedere quantomeno anche questi ulteriori presidi:

- ☐ Individuazione dei **paesi sanzionati** e ad **alto rischio elusivo**
- ☐ Procedure di **classificazione oggettiva** dei prodotti e dei servizi prestati (specialmente con riferimento ai prodotti dual use o militari per i quali il regime sanzionatorio è più stringente)
- ☐ Regolamentazione dell'iter delle **verifiche oggettive** a seconda del Paese di destino/provenienza del Prodotto/servizio e di eventuale **interlocuzioni con le autorità nazionali competenti** (UAMA) per ottenere autorizzazioni all'esportazione/importazione.
- ☐ **Formazione mirata e diffusa** tra le funzioni rilevanti dei presidi adottati (export, tesoreria, legale, compliance)
- ☐ Previsione di **clausole contrattuali di salvaguardia** e di gestione del rischio sanzionatorio.
- ☐ Procedure di **escalation** interne e **flussi informativi** verso l'OdV
- ☐ Processo di **predisposizione e archiviazione** della documentazione rilevante.

Avv. Marco Padovan
Foro Buonaparte, 54
Milano

Via Sistina, 23
Roma

mpadovan@studiopadovan.com
